

**CIG 9120952FAF**

Procedura ristretta ex art. 61 del D.lgs. 50/16 svolta su piattaforma telematica da

affidarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per

l'aggiudicazione del contratto di

**SCHEMA DI CONCESSIONE DI SERVIZI**

\*\*\*\*\*

***Promozione e gestione del treno storico Firenze S.M.N.- Ravenna e degli***

***itinerari turistici intersecanti compresa la raccolta ed analisi dati al fine di***

***valutare le potenzialità del servizio***

L'anno duemila\_\_\_\_\_, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ in Ferrara, nella sede

legale di Ferrovie Emilia Romagna s.r.l. in via Foro Boario n. 27, con la presente

scrittura privata, avente tra le parti forza di legge a norma dell'art. 1372 c.c.,

tra

la Società **FERROVIE EMILIA ROMAGNA s.r.l.**, in seguito indicata per brevità

FER, con sede legale in Ferrara, via Foro Boario n. 27, codice fiscale e partita

I.V.A. 02080471200, rappresentata dal dott. Stefano Masola, in qualità di Direttore

Generale, domiciliato per la carica presso la sede della FER;

e

\_\_\_\_\_ con sede legale a \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_ n. \_\_, codice fiscale e

partita I.V.A. \_\_\_\_\_, in seguito indicata per brevità 'IMPRESA' ovvero

'Operatore Economico', rappresentata nel presente atto dal Sig. \_\_\_\_\_, nato

a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_, come risulta dalla

documentazione allegata.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE



	disposizione dell'IMPRESA, l'effettuazione di un treno A/R (comprensivo delle	
	attività di condotta ed accompagnamento) lungo la tratta Firenze S.M.N. –	
	Ravenna. Il treno sarà effettuato nelle giornate di sabato e domenica per il periodo	
	di 16 settimane con decorrenza presunta a partire dal 30/04/2022. Le	
	caratteristiche del treno sono regolate da apposito contratto stipulato da FER e qui	
	richiamato ( <b>All. Caratteristiche treno</b> ).	
	Le prestazioni oggetto del presente contratto saranno attivate da FER previa	
	emissione di apposito ordine scritto recante il dettaglio delle prestazioni da	
	eseguirsi e i termini per l'esecuzione delle stesse secondo normativa vigente in	
	materia e di quanto previsto nel presente Contratto, nel bando di FER e nell'offerta	
	presentata dall'IMPRESA stesso.	
	Nella presente concessione sono individuate le condizioni alle quali il	
	CONCESSIONARIO si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto della medesima,	
	rimandando agli allegati, in primo luogo: i. il progetto tecnico di itinerario proposto	
	dalla CONCESSIONARIA in sede d'offerta; ii. Il Piano Economico Finanziario della	
	CONCESSIONARIA anch'esso formulato in fase di offerta; iii. La matrice dei rischi	
	redatta dalla CONCESSIONARIA e formulata al fine di ricalcare l'alea contrattuale	
	compensata dagli importi previsti dalla concessione; iv. Ogni altra previsione di cui	
	l'invito CIG 9146562DBA;	
	Nell'ambito dell'espletamento dell'incarico l'Operatore Economico non potrà	
	assumere alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici	
	aziendali di FER né potrà impegnare in alcun modo la stessa FER se non	
	preventivamente autorizzato.	
	Le prestazioni ricomprese nell'appalto potranno prevedere sessioni di lavoro	

	<p>congiunto senza che questo possa dare diritto a pretese di qualsiasi genere da parte dell'IMPRESA.</p>	
	<p>All'esito della procedura selettiva, con la propria offerta tecnica (<b>All. Offerta Tecnica</b>) l'IMPRESA ha proposto migliorie alle prestazioni poste a base gara e pertanto predetta offerta modifica forma parte integrante del presente contratto: il mancato adempimento degli impegni assunti pertanto comporta in ogni caso grave inadempimento contrattuale.</p>	
	<p>Ciascun singolo ordine potrà prevedere una o più delle seguenti attività specialistiche:</p>	
	<p>2.1 INDAGINI, APPROFONDIMENTI ED ANALISI DELLE POTENZIALITÀ TURISTICHE</p>	
	<p>2.2 GESTIONE DEL CONTRATTO PER L'EFFETTUAZIONE DEL TRENO TURISTICO FIRENZE S.M.N - RAVENNA</p>	
	<p>2.3 PROMOZIONE DEL SERVIZIO PRESSO GLI ATTORI – ENTI, ORGANIZZAZIONI E PRIVATI - DELL'INDOTTO TURISTICO</p>	
	<p>2.4 MARKETING E PUBBLICIZZAZIONE DELL'ITINERARIO TURISTICO</p>	
	<p>2.5 CONDUZIONE DI EVENTI PROMOZIONALI</p>	
	<p>2.6 SERVIZI DI ASSISTENZA ALL'UTENZA – ACCOGLIENZA, BORDO TRENO E POST VENDITA</p>	
	<p>2.7 RACCOLTA DATI E QUESTIONARI DI GRADIMENTO DEL SERVIZIO</p>	
	<p>2.8 ANALISI DEI DATI E VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL SERVIZIO SPERIMENTALE</p>	
	<p><b>ART. 3 - IMPORTI</b></p>	
	<p>L'importo massimo del presente contratto è fissato in euro _____ per ciascun biglietto emesso su semplice corsa che l'IMPRESA; l'importo dovrà essere corrisposto a FER quale canone per l'effettuazione del treno turistico Firenze</p>	

	S.M.N. – Ravenna.	
	Il pagamento avverrà in un'unica soluzione a fine servizio, previa approvazione, da parte del RUP, della rendicontazione redatta dall'IMPRESA.	
	Per le prestazioni individuate al precedente art. 2 l'IMPRESA ha dichiarato in sede di offerta di soddisfare i propri interessi economici al verificarsi delle condizioni contenute nel documento denominato 'Piano Economico e Finanziario' con cui sono stati vagliati i rischi d'impresa che concorrono alla determinazione dell'importo contrattuale ( <b>All. Piano Economico Finanziario</b> ).	
	<b>ART. 4 – DECORRENZA E DURATA CONTRATTUALE</b>	
	La presente concessione ha durata di 12 mesi decorrenti dall'avvio, con posta certificata, del servizio oltre le opzioni di rinnovo di seguito dettagliate.	
	L'eventuale opzione di rinnovo, per pari periodo, esercitabile al massimo per due volte, potrà essere disposta ad insindacabile giudizio di FER, per iscritto, entro 60 giorni dalla prima effettuazione richiesta. Al momento dell'esercizio di tale facoltà, FER, potrà negoziare variazioni delle condizioni contrattuali legate alle modifiche delle caratteristiche del treno. In ogni caso il Concessionario dovrà tenere fermi prezzi e condizioni per tutta la durata contrattuale (triennio 2022-2024).	
	In ogni caso di scadenza e/o interruzione e/o rescissione del rapporto contrattuale, l'Operatore Economico, su richiesta di FER, si impegna comunque ad assicurare la prosecuzione delle proprie attività, per un periodo massimo di 180 giorni naturali e consecutivi, al fine di consentire il graduale passaggio di competenze a FER ad un soggetto subentrante.	
	Nelle more dell'affidamento del nuovo servizio, allo scadere dei termini di cui sopra, FER potrà esercitare unilateralmente la facoltà di prorogare il presente per ulteriori	

180 giorni fermi gli importi massimi stimati.

#### **ART. 5 – OBBLIGHI DEL IMPRESA**

L'Operatore Economico è tenuto ad eseguire l'incarico oggetto del presente nel pieno, completo ed esclusivo interesse di FER verso la quale è responsabile e tenuto ad osservare l'obbligo di diligenza nella esecuzione del servizio e garantire la completezza e fattibilità delle prestazioni in ogni loro fase.

L'IMPRESA è sottoposta a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, risultanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali ed assume a proprio carico tutti gli oneri relativi, in particolare quelli previsti dalla normativa vigente in materia previdenziale ed antinfortunistica sul lavoro con particolare riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs 81/2008.

L'Operatore Economico è obbligato ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del presente contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e dagli accordi integrativi territoriali.

L'Operatore Economico, nell'espletamento di tutte le prestazioni contrattuali, nessuna esclusa, è obbligato a garantire il pieno rispetto delle norme previste per la salute e la sicurezza dei lavoratori e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi con scrupolosa osservanza delle norme di prevenzione infortunistica in vigore.

L'Operatore Economico è, inoltre, obbligato a:

- assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi di FER, e/o dei suoi aventi causa, dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione del presente contratto;

	- svolgere l'incarico impiegando mezzi in disponibilità e proprie risorse,	
	assumendo a proprio carico tutte le spese ed oneri ad esso connessi e	
	conseguenti nonché i rischi correlati;	
	- mantenere i requisiti di partecipazione alla procedura d'appalto pena la	
	risoluzione del contratto per grave inadempimento e l'escussione, per l'intero	
	importo, della cauzione ex art. 103 del D.lgs. 50/16;	
	- designare all'interno del proprio organico un "Leader" del "Team di progetto" in	
	possesso di adeguata esperienza lavorativa nello stesso ruolo;	
	- garantire il corretto svolgimento del servizio, intervenendo riguardo ad	
	eventuali problematiche che dovessero sorgere e dando riscontro ad ogni	
	richiesta avanzata da FER, eventualmente anche recandosi personalmente	
	presso la sede di FER, entro massimo 2 (due) giorni lavorativi dalla richiesta	
	da parte di FER;	
	- garantire soluzioni che risultino concretamente percorribili in ogni loro fase ed	
	esaustive circa la soddisfazione delle esigenze di FER;	
	- non sottoscrivere documenti che possano in alcun modo impegnare FER	
	senza la preventiva autorizzazione di FER medesima, né effettuare alcuna	
	operazione comportante modifiche, anche di mero carattere amministrativo e	
	formale, rispetto ad obblighi precedentemente assunti da FER pena la	
	risoluzione per grave inadempimento e l'escussione, per l'intero importo, della	
	cauzione ex art. 103 del D.lgs. 50/16;	
	- mettere a disposizione di FER periodici rapporti sullo stato di avanzamento	
	delle prestazioni richieste da ciascun applicativo nonché sulla situazione	
	contabile;	





	<p>FER ha diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, tenuto conto della natura dell'incarico, nei termini previsti dal D.Lgs 209/2005 imputabili a negligenze, errori e/o omissioni. In ogni caso la risoluzione del contratto per grave inadempimento, ivi compresa la perdita dei requisiti morali ex art. 80 del D.lgs. 50/16 e speciali previsti dal bando di gara, comporterà l'escussione per intero della cauzione.</p> <p>In merito l'Operatore Economico ha presentato Polizza di Assicurazione della responsabilità civile professionale di cui all'art. 110/112 c.3 del D.Lgs 209/2005 n. _____ rilasciata da _____ in data _____ con massimale minimo di euro 5.000.000,00 ed è impegnato a mantenere in essere detta polizza, ovvero polizza equivalente, per l'intera durata del presente rapporto contrattuale.</p> <p>Alternativamente, in attuazione dell'art. 103 c. 11 del D.lgs. 50/2016, a fronte di una proposta migliorativa del prezzo di aggiudicazione, da comunicare a mezzo PEC entro 3 giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione, il RUP potrà provvedere all'esonero dalla prestazione della garanzia.</p>	
	<p><b>ART. 10 – PENALI</b></p> <p>Eventuali difformità nell'esecuzione delle prestazioni di cui il precedente Art. 2 potranno essere oggetto di contestazione da parte del RUP e contestuale invito a presentare contro-deduzioni entro il termine minimo di 5 giorni naturali e consecutivi dalla richiesta. Laddove l'IMPRESA non riscontri entro predetto termine, ovvero le deduzioni presentate non siano ritenute idonee a giustificare la condotta, il RUP, potrà applicare una penale pari a € 200,00 per ogni inadempimento contestato. Il perdurare di una o più condizioni che hanno decretato l'applicazione della penale darà luogo all'applicazione di una ulteriore penale pari a 100,00 €/giorno.</p>	

	Nel caso in cui l'importo cumulativo delle penali applicate venga a superare il limite massimo del 10% del valore convenzionale del contratto di cui all'art. 7, saranno promosse le procedure di cui all'art. 108 del D.Lgs 50/16.	
	In ogni caso, FER potrà richiedere il risarcimento di eventuali ulteriori danni, ai sensi di quanto previsto all'art. 1223 del Codice Civile, eccedenti il 10% del valore convenzionale del contratto di cui al capoverso che precede.	
	<b>ART. 11 - RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - CLAUSOLE DI INTEGRITÀ</b>	
	FER si riserva la facoltà di recedere dal contratto secondo quanto previsto dall'art. 109 del D.Lgs. 50/16 nonché quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto e dall'art. 61 punto 3 delle condizioni generali di contratto.	
	Si applicano, inoltre, le disposizioni di cui agli artt. da 108 e 109 del D.Lgs. 50/16.	
	Qualora si verificano le condizioni previste all'art. 108 comma 2 del D.Lgs. 50/16, FER potrà stipulare un nuovo contratto di appalto con altri; i maggiori oneri dipendenti dalla nuova stipula sono a carico dell'Operatore Economico.	
	La Stazione Appaltante risolverà il contratto in danno qualora si verifichi la perdita dei requisiti richiesti dal Bando di gara introdotti ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 ed escutere per intero la cauzione ex art. 103 del D.lgs. 50/16	
	Sono, inoltre, cause di risoluzione per grave inadempienza:	
	-aver influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando, o di altro equipollente, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte di FER;	
	-aver corrisposto o promesso di corrispondere, direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro regali o altra utilità	

	finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o gestione del contratto;	
	-ricorrere o aver ricorso a mediazione o altra opera di terzi, finalizzata all'aggiudicazione e/o gestione del contratto;	
	-la mancata segnalazione al Responsabile della Prevenzione e della Corruzione di FER di qualsiasi tentativo di turbativa, distorsione o irregolarità, comprese illecite richieste o pretese dei dipendenti di FER, avvenute, nelle fasi della procedura o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura;	
	-la mancata collaborazione con le forze di polizia ovvero l'omessa denuncia di ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale.	
	L'affidatario si impegna inoltre ad inserire identiche "Clausole di integrità" nei contratti di subappalto ed è consapevole che, in difetto di ciò, FER non concederà autorizzazione di subappalto.	
	<b>ART. 12 – NORME DI RINVIO</b>	
	Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare, se ed in quanto applicabili, le norme contenute nel:	
	- D.Lgs 50/16. "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture";	
	- D.P.R. 207/2010. "Regolamento di attuazione del D.Lgs 163/06";	
	- Linee guida ANAC.	
	<b>ART. 13 – CONTROVERSIE</b>	
	È esclusa la competenza arbitrale. Il Foro competente per eventuali vertenze giudiziarie è quello di Ferrara.	
	<b>ART. 14 – SPESE CONTRATTUALI E DI REGISTRAZIONE</b>	

Sono a carico dell'IMPRESA tutte le spese di contratto e gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari e di eventuale registrazione.

L'imposta di bollo sarà assolta a cura di FER in modo virtuale come da autorizzazione N. Prot. 20517/2019 del 02/05/2019 dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Ferrara. In occasione del primo pagamento FER decurrerà per intero le spese sostenute per registrazione e imposta di bollo.

\*\*\*\*\*

*Ferrovie Emilia Romagna s.r.l.*

*il Direttore Generale*

*dott. Stefano Masola*

\_\_\_\_\_

*per l'Operatore Economico*

*il* \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. si intendono specificatamente approvati dall'IMPRESA, per averne preso piena e particolareggiata conoscenza, i seguenti articoli del presente Contratto: artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14.

*per l'Operatore Economico*

*il* \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*